

**REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2003 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2003**

**relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2003/495/PESC relativa all'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 1996/741/PESC e 2002/599/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni pertinenti, in particolare la risoluzione 986 (1995), il Consiglio ha imposto un embargo generale sul commercio con l'Iraq. Tale embargo è attualmente oggetto del regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione.
- (2) Con la risoluzione 1483 (2003) del 22 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza ha deciso che, salvo alcune eccezioni, tutti i divieti relativi al commercio con l'Iraq e alla messa a disposizione dell'Iraq di risorse finanziarie o economiche non sono più applicabili.
- (3) Fatta eccezione per il divieto di esportare verso l'Iraq armi e materiale connesso, la risoluzione prevede che le restrizioni generali relative al commercio siano abrogate e sostituite da restrizioni specifiche relative ai proventi di tutte le importazioni dall'Iraq di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e al commercio dei beni appartenenti al patrimonio culturale iracheno allo scopo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza.
- (4) La risoluzione stabilisce inoltre che è opportuno congelare alcuni fondi e risorse economiche, in particolare quelli appartenenti all'ex presidente iracheno Saddam Hussein e agli alti funzionari del suo regime, secondo la designazione del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990) e trasferirli successivamente al Fondo di sviluppo per l'Iraq.
- (5) Al fine di consentire agli Stati membri di procedere al trasferimento dei fondi congelati, delle risorse economiche e dei proventi delle risorse economiche al Fondo di sviluppo per l'Iraq, occorre provvedere a rendere disponibili tali fondi e risorse economiche.
- (6) La risoluzione stabilisce che il petrolio, i prodotti petroliferi e il gas naturale esportati dall'Iraq, nonché i pagamenti relativi a tali beni, dovrebbero essere esenti da procedimenti legali, sequestro, sequestro conservativo presso terzi e esecuzione da parte di quanti vantano diritti nei confronti dell'Iraq. Questa misura provvisoria è necessaria per promuovere la ricostruzione economica dell'Iraq e la ristrutturazione del suo debito, e contribuire in tal modo, nell'interesse generale della comunità internazionale e in particolare della Comunità e dei suoi Stati membri, ad eliminare la minaccia che l'attuale situazione irachena rappresenta per la pace e la sicurezza internazionale.
- (7) La posizione comune 2003/495/PESC prevede una modificazione dell'attuale regime comunitario ai fini del suo adeguamento alla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (8) Queste misure rientrano nel campo d'applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (9) Per assicurare la massima certezza del diritto nell'ambito della Comunità, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità identificati dalle autorità delle Nazioni Unite i fondi e le risorse economiche dei quali devono essere congelati e occorre istituire nell'ambito della Comunità una procedura per modificare tali elenchi.
- (10) Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento nei quali figurano l'elenco dei beni culturali, gli elenchi delle persone, degli organismi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati, nonché l'elenco delle autorità competenti.
- (11) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.
- (12) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure prese nel quadro del presente regolamento e scambiarsi le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, e dovrebbero collaborare con il comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

⁽¹⁾ Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 337 del 27.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 26).

- (13) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (14) Dato che le misure commerciali generali del regolamento (CE) n. 2465/1996 vengono sostituite dalle restrizioni commerciali specifiche previste dal presente regolamento e quest'ultimo impone misure di congelamento che richiedono un'immediata applicazione da parte degli operatori economici, occorre far sì che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte non appena esso entra in vigore.
- (15) A fini di chiarezza è opportuno che il regolamento (CE) n. 2465/1996 venga abrogato nella sua totalità.
- (16) Il regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano ⁽¹⁾ dovrebbe rimanere in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990);
- 2) «fondi»: le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro:
 - a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - b) i depositi presso istituti finanziari o altri enti, i saldi di conti, i debiti e i titoli di debito;
 - c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
 - d) gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;
 - e) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - f) le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione;
 - g) i documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
 - h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
- 3) «risorse economiche»: le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- 4) «congelamento dei fondi»: il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 5) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.
- 6) «Fondo di sviluppo per l'Iraq»: il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena.

Articolo 2

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21 fino alla costituzione di un governo rappresentativo dell'Iraq, riconosciuto a livello internazionale.

Articolo 3

1. È vietato quanto segue:
 - a) l'importazione o l'introduzione nel territorio della Comunità;
 - b) l'esportazione o l'uscita dal territorio della Comunità e,
 - c) il commercio di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale dell'Iraq e altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato II, se sono stati rimossi illegalmente da siti in Iraq, in particolare se:
 - i) gli oggetti costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi o dei fondi di conservazione delle biblioteche iracheni, o degli inventari delle istituzioni religiose irachene, o
 - ii) si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti dall'Iraq senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari irachene.
2. Tali divieti non si applicano se viene dimostrato che:
 - a) gli oggetti culturali sono stati esportati dall'Iraq prima del 6 agosto 1990, o
 - b) gli oggetti culturali vengono restituiti alle istituzioni irachene conformemente all'obiettivo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza di cui al paragrafo 7 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 4

1. Tutti i fondi e le risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003 o dopo tale data e appartenenti all'ex governo dell'Iraq, o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria delle autorità pubbliche, e agenzie statali di tale Repubblica identificati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato III, sono congelati.

⁽¹⁾ GU L 361 del 10.12.1992, pag. 1.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato IV:

- a) ex presidente Saddam Hussein;
- b) alti funzionari del suo regime;
- c) persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o
- d) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti negli allegati III e IV, o destinarli a loro vantaggio.

4. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti negli allegati III e IV, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l'organismo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

Articolo 5

1. È ammesso l'accreditamento di conti congelati a condizione che vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi.

2. Il presente regolamento non richiede il congelamento di un trasferimento di fondi ad un beneficiario nella Comunità da parte o per il tramite di una banca irachena rispondente alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, se detto trasferimento costituisce un pagamento di beni e servizi ordinati da clienti di tale banca. Esso non limita la validità e l'uso delle garanzie e delle lettere di credito emesse da banche irachene rispondenti alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, su richiesta di loro clienti, ai fini del pagamento di beni o servizi che i clienti in questione hanno ordinato nella Comunità.

Articolo 6

I fondi, le risorse economiche e i proventi di risorse economiche congelati a norma dell'articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente al fine del loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione n. 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 7

1. È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 4 o di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato V, e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato V, e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

1. Sono immuni da procedimenti legali e non sono soggetti ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione:

- a) petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, finché il diritto di proprietà su tali beni non viene trasferito ad un acquirente;
- b) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, compresi i pagamenti relativi a tali beni depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena;
- c) fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 4;
- d) il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena.

2. In deroga al paragrafo 1, i proventi e le obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq e il Fondo di sviluppo per l'Iraq non sono immuni da reclami avanzati sulla base della responsabilità dell'Iraq per danni connessi a eventuali incidenti ecologici verificatisi dopo il 22 maggio 2003.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata:

- a) a modificare, se del caso, l'allegato II;
- b) a modificare o integrare gli allegati III e IV sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni, e

- c) a modificare l'allegato V sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle eventuali misure adottate a norma del presente regolamento. Essi si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 8 e quelle relative a violazioni delle disposizioni del presente regolamento, a problemi di applicazione delle norme o a sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti o obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale firmato o contratto stipulato o licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata l'eventuale legislazione necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono ove del caso quelle stabilite dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2465/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di una qualsiasi delle misure restrittive stabilite dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- d) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 17

Il regolamento (CE) n. 2465/1996 è abrogato.

Articolo 18

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Fatta eccezione per gli articoli 4 e 6, esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2003.
3. L'articolo 10 si applica fino al 31 dicembre 2007.

ALLEGATO I

Elenco dei beni di cui all'articolo 2

Codice NC	Designazione dei prodotti
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2712 10	Vaselina
2712 20 00	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
ex 2712 90	«Slack wax», «scale wax»
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
2901	Idrocarburi aciclici
2902 11 00	Cicloesano
2902 20 00	Benzene
2902 30 00	Toluene
2902 41 00	o-Xilene
2902 42 00	m-Xilene
2902 43 00	p-Xilene
2902 44	Miscele di isomeri dello xilene
2902 50 00	Stirene
2902 60 00	Etilbenzene
2902 70 00	Cumene
2905 11 00	Metanolo (alcole metilico)
3403 19 10	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base
3811 21 00	Additivi per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3824 90 10	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

ALLEGATO II

Elenco dei beni di cui all'articolo 3

ex Codice NC	Designazione dei prodotti
9705 00 00 9706 00 00	1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: — scavi e scoperte terrestri o sottomarine — siti archeologici — collezioni archeologiche
9705 00 00 9706 00 00	2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni
9701	3. Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano con qualsiasi materiale e su qualsiasi supporto, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
9701	3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
6914 9701	4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 99	5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
9703 00 00	6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore, escluse quelle della categoria 1
3704 3705 3706 4911 91 80	7. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00	8. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
9705 00 00 9706 00 00	9. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione
9706 00 00	10. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni
3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00	11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni
9705 00 00 9705 00 00	12. a) Collezioni, quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84 (1), ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; b) Collezioni, quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84 aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico
9705 00 00 Capitoli 86/89	13. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni
Capitolo 95 7013	14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie da 1 a 13 a) aventi tra cinquanta e cento anni: — giocattoli, giochi — oggetti di vetro

ex Codice NC	Designazione dei prodotti
7114	— oggetti di oreficeria
Capitolo 94	— mobili
Capitolo 90	— apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia
Capitolo 92	— strumenti musicali
Capitolo 91	— orologeria
Capitolo 44	— lavori di legno
Capitolo 69	— prodo
5805 00 00	— arazzi
Capitolo 57	— tappeti
4814	— carte da parati
Capitolo 93	— armi
9706 00 00	b) aventi più di cento anni

(¹) Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.

ALLEGATO III

Elenco degli enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno, di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4

p. m.

ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 41. NOME: **Saddam Hussein Al-Tikriti**

PSEUDONIMO: Abu Ali

DATA E LUOGO DI NASCITA: 28 aprile 1937, al-Awja, nei pressi di Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vi è menzionato

2. NOME: **Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti**

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1965 o 1966, Baghdad

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

secondo figlio di Saddam;

Comandante della Guardia repubblicana speciale, dell'Organizzazione speciale di sicurezza e della Guardia repubblicana

3. NOME: **Uday Saddam Hussein Al-Tikriti**

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1964 o 1967, Baghdad

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

figlio maggiore di Saddam;

Capo dell'Organizzazione paramilitare Fedayin Saddam

4. NOME: **Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti**

PSEUDONIMO: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Col Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1957 circa, al-Awja, nei pressi di Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Segretario presidenziale di Saddam e Consigliere principale

5. NOME: **Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti**

PSEUDONIMO: Al-Kimawi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1943, al-Awja, nei pressi di Tikrit, Iraq

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Consigliere del Presidente e membro anziano del Consiglio del comando rivoluzionario

6. NOME: **Izzat Ibrahim al-Duri**

PSEUDONIMO: Abu Brays

Abu Ahmad

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1942, al-Dur

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vice comandante in capo dell'esercito iracheno,

Vice segretario del comando regionale del partito Ba'th,

Vice presidente del consiglio del commando rivoluzionario

7. NOME: **Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti**

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1962 circa, al-Awja, nei pressi di Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Numero 2 dell'Organizzazione speciale di sicurezza

8. NOME: **Aziz Salih al-Numan**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1941 o 1945, An Nasiriyah
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th;
ex governatore di Karbala e An Najaf;
ex Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria (1986-1987)
9. NOME: **Muhammad Hamza Zubaidi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938, Babilonia, Babele
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
ex Primo ministro
10. NOME: **Kamal Mustafa Abdallah**
PSEUDONIMO: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1952 o 4 maggio 1955, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Segretario della Guardia repubblicana;
capo della Guardia repubblicana speciale e comandante di entrambi i corpi della Guardia repubblicana
11. NOME: **Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Barzan Razuki Abd al-Ghafur
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1960, Salah al-Din
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Comandante della Guardia repubblicana speciale
12. NOME: **Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1946 circa o 1949 o 1960, Salah al-Din o al-Awja nei pressi di Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
comandante delle Forze di difesa aerea;
militare
13. NOME: **Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Mosul
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo di Stato maggiore delle forze armate
14. NOME: **Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi**
PSEUDONIMO: Ayad Futayyih Al-Rawi
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Ramadi
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo di Stato maggiore della Guardia repubblicana
15. NOME: **Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1954 circa, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Direttore della Direzione della Sicurezza Generale
16. NOME: **Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Direttore dei servizi segreti iracheni;
Capo della Direzione della Sicurezza Generale (1997-99)

17. NOME: **Hamid Raja Shalah Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Bayji, governatorato di Salah al-Din
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Comandante dell'aviazione militare
18. NOME: **Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1941 circa, ar-Rashidiyah, periferia di Baghdad
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vicepresidente dell'ufficio militare del partito Ba'th;
Ministro del lavoro e degli affari sociali (1993-96)
19. NOME: **Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1957 circa oppure 14 marzo 1942, Mosul o Baghdad
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice primo ministro;
Direttore dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare
20. NOME: **Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938 circa, Mosul
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice presidente dal 1991
21. NOME: **Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;
Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;
Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1956, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo dell'ufficio degli affari tribali presso l'ufficio presidenziale
22. NOME: **Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 4 May 1955, al-Samnah, nei pressi di Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vicecapo dell'ufficio degli affari tribali presso l'ufficio presidenziale
23. NOME: **Mizban Khadr Hadi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938, distretto di Mandali, Diyala
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
membro del Comando regionale del partito Ba'th e del Consiglio del comando rivoluzionario dal 1991
24. NOME: **Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1924, Sulaymaniyah
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice presidente del Consiglio del comando rivoluzionario
25. NOME: **Tariq Aziz**
PSEUDONIMO: Tariq Mikhail Aziz
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1° luglio 1936, Mosul o Baghdad
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice primo ministro;
PASSAPORTO: (luglio 1997): n. 34409/129

26. NOME: **Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1954, Tikrit
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Governatore di Basrah
27. NOME: **Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1944, Mosul
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro della difesa
28. NOME: **Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1934, Diyala
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Vice primo ministro e ministro delle finanze
29. NOME: **Mahmud Dhiyab Al-Ahmed**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Baghdad o Mosul
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro dell'interno
30. NOME: **Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi**
DATA E LUOGO DI NASCITA: Circa 1942, Rawah
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo di stato maggiore delle forze «Quds» (2001-2003);
ex governatore di Baghdad e Ta'mim
31. NOME: **Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib**
DATA E LUOGO DI NASCITA: 1948 circa
CITTADINANZA: irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Direttore dei Servizi segreti militari
32. NOME: **Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 5 aprile 1938, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere scientifico del Presidente;
Primo vice capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare (1988-1991);
Ex presidente del Corpo tecnico per i progetti speciali;
PASSAPORTI: ?NO33301/862
Data rilascio: 17 ottobre 1997
Data scadenza: 1° ottobre 2005
?M0003264580
Data rilascio: sconosciuta
Data scadenza: sconosciuta
?H0100009
Data rilascio: maggio 2001
Data scadenza: sconosciuta
33. NOME: **Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1939, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro del petrolio (1996-2003);
Capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, inizio anni '90.

34. NOME: **Husam Muhammad Amin Al-Yassin**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1953 o 1958, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Capo del direttorio nazionale di controllo degli armamenti
35. NOME: **Muhammad Mahdi Al-Salih**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947 o 1949, governatorato di al-Anbar
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro del commercio (1987-2003);
Capo dell'Ufficio presidenziale, metà anni '80
36. NOME: **Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere del Presidente;
Direttore della sicurezza generale, inizio anni '90;
Capo dei servizi segreti iracheni (1990- 1991);
Fratellastro di Saddam Hussein
37. NOME: **Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
PSEUDONIMO: Watab Ibrahim al-Hassan
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1952, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere del Presidente;
Ministro dell'interno, inizio anni '90;
Fratellastro di Saddam Hussein
38. NOME: **Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1951, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Consigliere del Presidente;
Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite (Ginevra), 1989-1998;
Capo dei servizi segreti iracheni, inizio anni '80;
Fratellastro di Saddam Hussein
39. NOME: **Huda Salih Mahdi Ammash**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1953, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Membro del comando regionale del partito Ba'th;
Capo dei laboratori biologici dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, metà anni '90;
Ex capo dell'ufficio per gli studenti e la gioventù del partito Ba'th;
Ex capo dell'ufficio professionale per le questioni femminili;
40. NOME: **Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Diyala
Vice comandante, regione meridionale (1998-2000);
Ex presidente dell'Assemblea nazionale
41. NOME: **Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1942, Distretto di Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, At- Tamin;
Ministro dell'interno (1995-2001)

42. NOME: **Samir Abd al-Aziz Al-Najim**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1937 o 1938, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Bagdad orientale;
43. NOME: **Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur**
PSEUDONIMO: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1945, Ar-Ramadi
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Ministro dell'istruzione superiore e della ricerca (1992-1997) (2001-2003);
Ministro della cultura (1997-2001);
Direttore e vicedirettore dell'Organizzazione irachena per l'energia nucleare, anni '80;
PASSAPORTO: 0018061/104, rilasciato il 12 settembre 1993
44. NOME: **Yahia Abdallah Al-Ubaidi**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al-Basrah
45. NOME: **Nayif Shindakh Thamir Ghalib**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, An-Najaf;
membro dell'Assemblea nazionale irachena;
NOTA: Deceduto nel 2003
46. NOME: **Saif-al-Din Al-Mashhadani**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1956, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Al-Muthanna
47. NOME: **Fadil Mahmud Gharib**
PSEUDONIMO: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Dujail
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Babele;
Presidente della Federazione generale dei sindacati iracheni
48. NOME: **Muhsin Khadr Al-Khafaji**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al Qadisyah
49. NOME: **Rashid Taan Kathim**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al-Anbar
50. NOME: **Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi**
PSEUDONIMO: Saqr al-Kabisi Abd Aqala
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Kubaisi, al-Anbar
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Maysan

51. NOME: **Ghazi Hammud Al-Ubaidi**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Wasit
52. NOME: **Adil Abdallah Mahdi**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1945, al-Dur
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Dhi-Qar;
Ex Presidente del partito Ba'th per Diyala e al-Anbar
53. NOME: **Qaid Hussein Al-Awadi**
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Ninawa;
Ex governatore di An-Najaf (1998-2002 circa)
54. NOME: **Khamis Sirhan Al-Muhammad**
PSEUDONIMO: Dott. Fnu Mnu Khamis
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Karbala
55. NOME: **Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti**
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Tikrit
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:
Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Salah Ad-Din;
Ex segretario di stato alla sicurezza, ministro degli esteri
-

ALLEGATO V

Elenco delle autorità di cui agli articoli 7 e 8

BELGIO

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie
Administration des relations économiques
Politique d'accès aux marchés
Service: Licences
60, Rue Général Leman
B-1040 Bruxelles
Tel: (32-2) 206 58 11
Fax: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Bestuur economische betrekkingen
Marktordening
Dienst: vergunningen
60, Generaal Lemanstraat
B-1040 Brussel
Tel: (32-2) 206 58 11
Fax: (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances
Administration de la Trésorerie
Avenue des Arts, 30
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 233 75 18
E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan, 30
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 233 75 18
E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel: (45) 35 46 60 00
Fax: (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Per i fondi e le disponibilità finanziarie:
Deutsche Bundesbank
Postfach 100 602
D-60006 Frankfurt am Main
Tel: (49-69) 956 61
Fax: (49-69) 560 10 71

Per il patrimonio culturale dell'Iraq:
Zollkriminalamt
Bergisch Gladbacher Straße 837
D-51069 Köln
Tel: (49-221) 67 20
Fax: (49-221) 672 45 00
E-mail: poststelle@zka.bfinv.de
Internet: www.zollkriminalamt.de

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων
Τηλ.: 30210 328 60 21, 328 60 51
Φαξ: 30210 328 60 94, 328 60 59
E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations
General Directorate for Policy Planning and Implementation
Directory for International Economy Issues
Tel: 301 03286021, 03286051
Fax: 301 03286094, 03286059
E-mail: e3c@dos.gr

SPAGNA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel: 00 34 91 349 38 60
Fax: 00 34 91 457 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous direction E
139, rue de Bercy
F-75 572 Paris Cedex 12
Tel: (33-1) 44 87 72 85
Fax: (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères
Direction des Nations unies et des Organisations internationales
Sous-direction des affaires politiques
37, quai d'Orsay
75 700 Paris 07SP
tel: (33-1) 43 17 46 78/59 68/50 32
fax: (33-1) 43 17 46 91

IRLANDA

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment
Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2 Ireland
Tel: (353 1) 631 25 34
Fax: (353 1) 631 25 62

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive
D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
Divisione IV — UOPAT
Viale Boston, 35
I-00144 Roma
Dirigente:
Tel: (39 06) 59 64 75 34
Fax: (39 06) 59 64 75 06
Collaboratori:
Tel: (39 06) 59 93 32 95
Fax: (39 06) 59 93 24 30

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel: (352) 478-1 ou 478-23 50
Fax: (352) 22 20 48

Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Tel: (352) 478 23 70
Fax: (352) 46 61 38

Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel: (352) 478 27 12
Fax: (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Coordinamento generale delle sanzioni contro l'Iraq

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Departement Politieke Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
Tel: (31-70) 348 62 11
Fax: (31-70) 348 46 38
e-mail: DPZ@minbuza.nl

Specificamente per le sanzioni finanziarie

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Tel: (31-70) 342 81 48
Fax: (31-70) 342 79 18

Per il patrimonio culturale dell'Iraq

Inspectie Cultuurbezit
Prins Willem-Alexander Hof 28
2595 BE Den Haag
Tel: (31-70) 302 81 20
Fax: (31-70) 365 19 14

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/2
Außenwirtschaftsadministration
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel: (43-1) 711 00/83 45
Fax: (43-1) 711 00/83 86

Österreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel: (43-1) 404 20-0
Fax: (43-1) 404 20 73 99

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais
Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais
Largo do Rilvas,
P-1399-030 Lisboa
Portugal
e-mail: spm@sg.mne.gov.pt
Tel: (351 21) 3 94 67 02
Fax: (351 21) 3 94 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel: (358 9) 16 05 59 00
Fax: (358 9) 16 05 57 07

SVEZIA

Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
S-103 39 Stockholm
Tel: (46 8) 405 10 00
Fax: (46 8) 723 11 76

REGNO UNITO

H M Treasury
International Financial Services Team
1 Horseguards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel: (44 207) 270 55 50
Fax: (44 207) 270 54 30

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel: (44 207) 601 47 68
Fax: (44 207) 601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale delle Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne; sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int
